

## La Costituzione sociale europea in cammino (lo stato di avanzamento della ricerca PRIN sui diritti sociali nelle esperienze costituzionali)

Mariagrazia Militello

1. I contributi raccolti in questo speciale quaderno di *Working Paper* del Centro Studi Massimo D'Antona costituiscono il risultato del Convegno tenutosi a Napoli il 3 dicembre 2010 su: *I diritti sociali tra ordinamento comunitario e Costituzione italiana: il contributo della giurisprudenza multilivello*.

L'incontro di studi, organizzato dall'unità di ricerca periferica di Napoli – coordinata dal prof. Raffaele De Luca Tamajo –, si inserisce all'interno del ciclo di iniziative programmate nell'ambito del PRIN 2008 (Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale), cofinanziato dal MIUR, dal titolo *I diritti sociali nelle scritture costituzionali e nel diritto vivente: il dialogo tra la Corte di giustizia europea e le Corti nazionali*.

In occasione di questo primo incontro, al quale hanno preso parte i componenti di tutte le unità di ricerca locali – Napoli, Reggio Calabria, Brescia, Firenze, Catania – sono inoltre stati presentati i tre fascicoli – n. 2 del 2008 e i n. 1 e 2 del 2010 – della *Rassegna di diritto pubblico europeo*, con contributi di Raffaele De Luca Tamajo, Bruno Caruso, Anna Alaimo, Luca Calcaterra, Edoardo Ales, Valentina Pasquarella e Maurizio Ricci, Giuseppe Bronzini, Antonio Lo Faro, Mariagrazia Militello, Giancarlo Ricci, Fiorella Lunardon e Giorgio Fontana<sup>1</sup>. I fascicoli – curati dal prof. Raffaele De Luca Tamajo e dal prof. Bruno Caruso – sono interamente dedicati alla trattazione di alcuni dei più significativi diritti sociali fondamentali individuali e ad esercizio collettivo contenuti sia nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sia nella Costituzione italiana, analizzati attraverso la comparazione tra ordinamento comunitario e Legge fondamentale nazionale.

2. La ricerca coordinata dall'Unità catanese – rispetto alla quale l'incontro dello scorso dicembre a Napoli ha segnato un primo importante passaggio – affronta il tema dei diritti sociali, sia sotto il profilo dei contenuti, con riguardo alle possibili "aperture di significato" che possono essere

---

<sup>1</sup> Sono contenuti nel fasc. n. 2 del 2008 i contributi di R. De Luca Tamajo, *I diritti sociali fondamentali nell'ordinamento comunitario e nella Costituzione italiana*; B. Caruso, *I diritti sociali nello spazio sociale sovranazionale e nazionale: indifferenza, conflitto o integrazione? (Prime riflessioni a ridosso dei casi Laval e Viking)*; A. Alaimo, *Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte europee dei diritti: un diritto «aperto» e «multilivello»*; L. Calcaterra, *Diritto al lavoro e diritto alla tutela contro il licenziamento ingiustificato. Carta di Nizza e Costituzione italiana a confronto*; E. Ales, *Sicurezza sociale e assistenza sociale (art. 34 e 38)*; V. Pasquarella, M. Ricci, *La tutela della salute dei lavoratori tra dimensione nazionale ed europea*.

Sono contenuti nel fasc. n. 1 del 2010 i contributi di B. Caruso, *Introduzione. I diritti sociali fondamentali dopo il Trattato di Lisbona (tanto tuonò che piovve)*; G. Bronzini, *Diritto dei lavoratori all'informazione ed alla consultazione nell'ambito dell'impresa*; A. Lo Faro, *Diritto al conflitto e conflitto di diritti nel mercato unico: lo sciopero al tempo della libera circolazione*; M. Militello, *Principio di uguaglianza e di non discriminazione tra Costituzione italiana e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*; G. Ricci, *Il diritto alla limitazione dell'orario di lavoro, ai riposi e alle ferie nella dimensione costituzionale integrata*.

Sono, infine, contenuti nel fasc. n. 2 del 2010 i contributi di F. Lunardon, *Il diritto alla formazione nell'ordinamento europeo e nella Costituzione italiana*; G. Fontana, *La libertà sindacale in Italia e in Europa. Dai principi ai conflitti*.

attribuiti a tali diritti, sia in relazione all'efficacia ed effettività di tali diritti; sia, infine, alle tecniche di dialogo ed ermeneutiche utilizzate dalla giurisprudenza. La protezione di tali diritti tende ormai a porsi, infatti, su più livelli. «Oggi la funzione giurisdizionale, che interessa la tutela dei diritti, non si svolge soltanto nell'ambito statale, ma viene anche esercitata da organismi internazionali e sovranazionali, in vista dell'integrazione di quella tutela e nella prospettiva di assicurare, dov'essa non sia prevista, o di migliorare, dove sia insufficiente, la garanzia dei diritti fondamentali»<sup>2</sup>.

A ciò si aggiunge, inoltre, il fatto che più Carte contribuiscono in Europa al medesimo fine, ma tutte con diversa "identità costituzionale" e con diversa valenza quanto a standard di protezione: quelle nazionali, quelle sovranazionali europee e quelle internazionali.

Alla luce di un contesto di riferimento così articolato, la domanda dalla quale nasce l'idea del progetto generale è se "più giudici, più Carte e, in generale, più fonti di riconoscimento siano comunque un vantaggio" o se, piuttosto, la tutela multilivello dei diritti non sia foriera di cortocircuiti sul fronte della ricostruzione di significato dei diritti e dei relativi contenuti, nonché della loro protezione giurisdizionale. In questa prospettiva, la ricerca ha come obiettivo, innanzitutto, l'elaborazione sistematico-concettuale delle "aperture di significato" attribuibili ad alcuni diritti sociali. Si tratta di verificare come avvenga, in un'ottica ricostruttiva del contenuto di alcuni diritti, il "transito di significati" dall'una all'altra fonte, nazionale e sovranazionale<sup>3</sup>.

Si tratta, in secondo luogo, di verificare se la circolazione ermeneuta non contribuisca soltanto a un arricchimento del linguaggio dei diritti: vale a dire, a una più completa declinazione dei significati, "fertilizzati" e irrobustiti dal dialogo sovranazionale; ma, pure, a una apertura transfrontaliera delle tutele, mediante una positiva interazione, se non integrazione, delle diverse e peculiari tecniche utilizzate dai giudici nei contesti nazionali, in ragione delle diverse tradizioni costituzionali.

Il primo incontro/confronto – i cui risultati si presentano in questo speciale quaderno – è stato interamente dedicato alla ricostruzione del ruolo dei diritti sociali, tra ordinamento sovranazionale ed ordinamento nazionale e all'analisi del ruolo della giurisprudenza nella interpretazione di tali diritti. All'approccio generale si è voluto affiancare quello particolare – con un intervento di Giancarlo Ricci – dedicato all'analisi del diritto al "giusto" tempo di lavoro come esempio paradigmatico di diritto sociale inserito in un sistema costituzionale *multilevel*; un diritto *antico* – ha ricordato Ricci – che ha attraversato, connotandoli, i diversi stadi di *positivizzazione* "costituzionale" dei diritti sociali fondamentali: nella dimensione internazionale, nazionale ed europea.

Da queste analisi sono venuti alla luce anche diversi aspetti problematici legati all'intreccio della tutela multilivello che può portare ad interferenze nell'opera delle corti di giustizia, nazionali e europee, in un approccio che fa perno sulla giurisprudenza come luogo privilegiato di mediazione nell'affermazione di diritti concreti (non più riconoscimento formale) e di effettività della loro tutela, come ha sottolineato nel suo intervento Angelo Abignente. Approccio che, continua Abignente, richiede probabilmente l'elaborazione di un diverso paradigma per il giurista e per la scienza del diritto.

---

<sup>2</sup> F. Sorrentino, *La tutela multilivello dei diritti*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2005, n. 1, p. 79.

<sup>3</sup> Questo, in linea di massima, è il contenuto del progetto generale sottoposto al MIUR per il co-finanziamento.

È un paradigma orientato ad una prospettiva che, anziché prendere classicamente le mosse dallo stato dell'arte nei rapporti complessivi tra diritti nazionali ed ordinamento dell'Unione, tenga conto prioritariamente della prospettiva dei diritti e, in modo particolare, della necessità di dare una base via via più solida ai diritti sociali quali nuovi diritti costituzionali di portata europea, è il suggerimento che di Lorenzo Zoppoli.

Nelle sue considerazioni conclusive, infine, Silvana Sciarra ha tirato le fila di un ampio discorso dedicato all'analisi dell'ordinamento multilivello per mostrare, infine, se e come gli equilibri, il metodo e il linguaggio multilivello cambino nel quadro disegnato dal Trattato di Lisbona.

3. All'analisi dell'articolato quadro regolativo che riguarda i diritti sociali – alla luce soprattutto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà universali – e della tutela giuridica *multilevel* riconosciuta in virtù di un proficuo dialogo tra le alte Corti, sono state dedicate le relazioni di apertura di Bruno Caruso e di Giuseppe Bronzini.

Nella prima relazione – intitolata *Costituzione e diritti sociali: lo stato dell'arte* – l'Autore si è occupato di ricostruire l'attuale assetto regolativo sovranazionale in materia di diritti sociali fondamentali, consolidatosi dopo l'approvazione del Trattato di Lisbona e la relativa attribuzione di efficacia giuridica vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, solennemente riproclamata e firmata dai vertici delle tre istituzioni comunitarie a Strasburgo il 12 dicembre 2007, a ridosso della firma del Trattato di modifica dei Trattati istitutivi avvenuta il 13 dicembre 2007.

L'incerto scenario che emerge da un'attenta ricostruzione delle fonti si presta ad una doppia lettura, che ormai occupa da anni le scene del dibattito nazionale ed europeo.

Indubbiamente, una posizione di primo piano spetta alle note vicende che hanno coinvolto la Corte di Giustizia in occasione delle quali le libertà economiche fondamentali tutelate dai Trattati hanno avuto la meglio sui diritti sociali coinvolti<sup>4</sup>; vicende che, sul piano sovranazionale, hanno messo pericolosamente in discussione il "sano" sviluppo del modello sociale europeo producendo poi, in termini di ricadute interne<sup>5</sup>, quello che è stato definito "il frutto avvelenato dell'integrazione europea".

Come ha sottolineato nelle sue osservazioni conclusive Silvana Sciarra, il *vulnus* che si scorge nell'ordinamento multilivello, non è facile da curare e ne sono ben consapevoli sia la dottrina giuslavorista europea sia i sindacati nazionali e sovranazionali, i quali, aggiunge l'Autrice, avranno bisogno di tempo, per elaborare il lutto subito a causa della giurisprudenza della Corte di giustizia, ora seguita dall'isolata – ma non per questo meno criticabile – sentenza della Corte del lavoro svedese<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Vicende note che riguardano le sentenze della Corte di giustizia del 18 dicembre 2007, C-341/05, *Laval un Patneri*; dell'11 dicembre 2007, C-438/05, *Viking*, del 19 giugno 2008, C-319/06, *Commissione c. Lussemburgo*, e del 3 aprile 2008, C-346/06, *Rüffert*.

<sup>5</sup> Il riferimento va evidentemente al caso Laval sui cui sviluppi interni nell'ordinamento svedese si è svolto un secondo incontro nell'ambito del PRIN a Firenze il 27 maggio 2011 su cui v. *infra* nel testo.

<sup>6</sup> Cfr. sentenza della Corte del lavoro svedese n. 89 del dicembre 2009. Una traduzione non ufficiale della sentenza è disponibile al sito: <http://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/ErikSjoedin/AD%202009%20nr%2089%20Laval%20English.pdf>. Cfr., da ultimo, il contributo di J. Malmberg presentato in occasione del Convegno di Firenze, *I rimedi nazionali contro le azioni collettive intraprese in violazione del diritto dell'Unione. Il caso svedese*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2011, n. 3, p. 371 ss.; cfr. anche, ex aliis, E. Saccà, *Nuovi scenari nazionali del caso Laval. L'ordinamento svedese tra responsabilità per danno 'da sciopero' e*

Su questo profilo e sul dibattito che ne è seguito si è più approfonditamente concentrato l'incontro di studi organizzato dall'Unità di ricerca fiorentina il 27 maggio 2011 che ha segnato un'altra tappa fondamentale del percorso tracciato nell'ambito della ricerca PRIN.

Durante il workshop, intitolato "Remedies and Sanctions for Unlawful Industrial Action in a Comparative Perspective", sono stati analizzati con particolare attenzione sia l'impatto del caso Laval sugli ordinamenti nazionali sia le implicazioni ad esso connesse in una prospettiva sovranazionale. È senz'altro vero che questa giurisprudenza della Corte di giustizia ha creato un corto-circuito determinando una situazione di pericolo per il consolidamento di un sistema di diritti soggettivi azionabili da parte dei cittadini europei<sup>7</sup>, aggravata dalla controversa decisione della Corte del lavoro svedese che si è espressa sul caso Laval. Decisione con la quale i giudici svedesi hanno condannato il sindacato nazionale ad un cospicuo risarcimento del danno, pur in mancanza di una legge che disponesse in tal senso, attirando su di sé numerose e giustificate critiche.

Ciò che è emerso dall'analisi del rapporto tra la pronuncia della Corte di giustizia e quella della Corte svedese – cui è stata dedicata parte dell'incontro fiorentino – ha messo in evidenza la necessità di contenere l'effetto di *spill-over* proveniente dalla sentenza Laval, ridimensionando sia le contestate pronunce della Corte, sia l'infortunio in cui è incorsa la Corte svedese. Innanzitutto, perché, se è vero che in un sistema di tutela giuridica multilivello, i giudici domestici occupano il primo grado di giudizio in un ordinamento integrato, ciò non significa che debbano automaticamente, come è avvenuto nel caso della sentenza della Corte svedese, abusare del diritto europeo<sup>8</sup>, con l'effetto di riprodurre le già controverse considerazioni della Corte di giustizia, la quale, per inciso, non è detto sia sempre nel giusto<sup>9</sup>. In secondo luogo, poi, perché è necessario considerare la prospettiva dei diritti umani, pur in mancanza di una formale adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, «magari ricordando che Strasburgo non è poi così lontana»<sup>10</sup>. Proprio rispetto alla giurisprudenza in esame, ad esempio, – come suggerisce de Witte – bisognerebbe interrogarsi su quali effetti potrebbero su di essa produrre le evoluzioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo in materia di interpretazione dell'art. 11 della Convenzione<sup>11</sup>, e, di conseguenza, chiedersi se, e in che termini, sia consentito alla Corte di Lussemburgo e agli Stati membri agire in patente violazione della Convenzione<sup>12</sup>. E ciò posto che sia l'art. 52 n. 3 sia l'art. 53 della Carta di Nizza pongono la CEDU come paradigma ultimo, interpretazione insuperabile (in senso peggiorativo) per il riconoscimento dei diritti contenuti nella Carta.

*innovazioni legislative (indotte)*, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".INT - 86/2010, testo disponibile sul sito [http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/int/sacca\\_86-2010int.pdf](http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/int/sacca_86-2010int.pdf).

<sup>7</sup> Sciarra, *Considerazioni conclusive. Metodo e linguaggio multilivello dopo la ratifica del Trattato di Lisbona*, in questo quaderno.

<sup>8</sup> Sciarra, *Il diritto di sciopero nel dialogo fra Corti. Casi nazionali a confronto dopo Laval*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2011, n. 3, p. 363 ss.

<sup>9</sup> Zahn, de Witte, *La prospettiva dell'Unione Europea: dare preminenza al mercato interno o rivedere la dottrina Laval?*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2011, n. 3, p. 433.

<sup>10</sup> Lo Faro, *Responsabilità e sanzioni per sciopero illegittimo: cambia qualcosa in Italia dopo Laval?*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2011, n. 3, p. 419 ss.

<sup>11</sup> Zhan, de Witte, *La prospettiva dell'Unione Europea*, cit. Il riferimento è alle sentenze *Demir et Baykara v. Turkey* del 12 novembre 2008 ed *Enerji Yapi – Yol Sen v. Turkey* del 21 aprile 2009, in cui la Corte di Strasburgo ha valorizzato l'articolo 11 della Convenzione sostenendo che può essere usato come base giuridica per la protezione del diritto di negoziazione collettiva e di azione. Ma su questo aspetto, cfr. le relazioni di Caruso e Sciarra, in questo quaderno.

<sup>12</sup> Per l'interessante prospettiva qui accennata v. Zahn, de Witte, *La prospettiva dell'Unione Europea*; cit.

4. Il caso svedese, in compagnia del caso Fiat in Italia, rileva anche sotto un diverso profilo, connesso ma indipendente da quello del dispiegarsi, in termini di effettività, dei diritti sociali classici, di natura collettiva nel contesto Europeo.

La Svezia e l'Italia, costituiscono infatti due segnali diversi ma convergenti di come la integrazione sovranazionale dei mercati e la globalizzazione economica rendano insufficienti le culture giuridiche sindacali e i sistemi statuali di regolazione a spiegare i fenomeni in atto; e come sia probabile che si stia entrando in una fase in cui la regolazione nazionale dei sistemi di diritto sindacale, sia essa volontaria, sia di origine statale e legislativa, sia sempre più condizionata da dinamiche globali e sovranazionali; di come, pertanto, la risposta regolativa, a tutela non solo dei diritti sociali collettivi, ma anche della stessa identità nazionale dei diversi sistemi sindacali e dei relativi diritti, non possa essere nazionale ma sovranazionale<sup>13</sup>.

Come è stato, infatti, fatto notare il caso svedese e il caso italiano hanno prodotto l'effetto paradossale non della de-regolazione del diritto del lavoro, ma di una ri-regolazione dei sistemi sindacali volontari (avvenuta già in Svezia, possibile in Italia) per metterli in linea con le esigenze della globalizzazione. Se la risposta regolativa nazionale, nei sistemi sindacali volontari, finisce, pertanto, per essere dettata non da una improbabile difesa degli standard sociali all'interno dei confini nazionali, ma, al contrario, dall'adattamento della peculiarità della regolazione volontaria dei sistemi nazionali alle esigenze della competizione globale, sorge l'evidente esigenza sul versante del lavoro, di momenti di organizzazione e di negoziazione sovranazionale<sup>14</sup>.

5. Se, però, la decisione della Corte svedese ha rappresentato un grave incidente di percorso<sup>15</sup>, una conseguenza eccessiva ad una già controversa pronuncia della Corte UE, il bilancio del primo compleanno della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea<sup>16</sup> ci restituisce uno scenario confortante in termini di costruzione di un *multilevel constitutionalism* rispetto alla quale «il ruolo della Corte Ue [...] veramente avviato solo con il 1 dicembre 2009, è certamente prioritario e cruciale»<sup>17</sup>. Ed è proprio a Lussemburgo che «[...] è auspicabile che si ritorni [...]»<sup>18</sup> per correggere la tanto contestata giurisprudenza sul contrasto tra diritti fondamentali e libertà economiche garantite dal Trattato che, se rimanesse immutata, rischierebbe di creare delle “perigliose derive”, come già è avvenuto a Stoccolma<sup>19</sup>.

Nel suo contributo – dedicato appunto al primo anno di obbligatorietà della Carta di Nizza nella giurisprudenza della Corte di giustizia – Bronzini mostra chiaramente come la stessa Carta abbia ormai assunto il «valore di parametro di legittimità costituzionale in chiave europea». È fuor di dubbio che la Corte, con il suo recente orientamento, abbia inteso valorizzare in funzione

---

<sup>13</sup> Sciarra, *Automotive e altro: cosa sta cambiando nella contrattazione collettiva nazionale e transnazionale*, di prossima pubblicazione sul GDLRI.

<sup>14</sup> Caruso, *Union representation crisis: towards a supranational model?*, Paper presentato alla 18th International Conference of Europeanists organizzata dal Council for European Studies, Barcellona, Universitat Ramon Llull, 22.06.201, di prossima pubblicazione.

<sup>15</sup> Sciarra, *Il diritto si sciopero nel dialogo fra Corti*, cit.

<sup>16</sup> *Id est*, ad un anno dalla dichiarazione di vincolatività giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (ex art. 6, co. 2 TUE).

<sup>17</sup> Bronzini, *Happy birthday; il primo anno di “obbligatorietà” della Carta di Nizza nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, in questo quaderno.

<sup>18</sup> In questi termini A. Lo Faro, *Responsabilità e sanzioni*, cit..

<sup>19</sup> Perché «[...] se ci troviamo a questo punto, le responsabilità devono essere ricercate a Lussemburgo piuttosto che a Stoccolma»; in questi termini Lo Faro, *Responsabilità e sanzioni*, cit.

garantista i diritti contenuti nella Carta, seguendo un orientamento già in parte inaugurato pur in mancanza di vincolatività giuridica della stessa, e certamente rafforzato dalla forza assunta da un catalogo di diritti che non ha più una funzione meramente ricognitiva delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. A ciò, come non manca di far notare Bronzini, «si sono aggiunte le direttrici della non discriminazione, della ricerca di una tutela processuale effettiva delle pretese in gioco e della cooperazione giudiziaria come vettori per un'applicazione diffusa ed a largo raggio del *Bill of rights* dell'Unione». Sono, perciò, senz'altro notevoli le dimensioni applicative che il diritto sovranazionale ha raggiunto grazie alle pronunce della Corte, che, in alcuni casi, si è spinta a pronunciarsi persino su materie espressamente escluse dalla propria competenza (art. 153, co. 5 TFUE)<sup>20</sup>.

Quanto, poi, ancora questa giurisprudenza sarà in grado varcare ulteriormente i confini delle competenze, così come delimitate dal Trattato dell'Unione Europea, non è dato saperlo. E nemmeno le isolate – per il momento – Conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston del 30 settembre del 2010 – che invita la Corte a radicare le competenze non scritte in base ai valori dell'Unione come riscritti dall'art. 2 TUE senza subordinarle all'esercizio del potere legislativo – possono rappresentare un indicatore certo di sviluppi futuri. Se questo è vero, però, è altrettanto vero che, prima o dopo, – per mutuare ancora le parole dell'A.G. – la Corte si troverà ad «affrontare la questione se l'Unione non sia ora al bivio di un mutamento costituzionale [...]. La risposta a tale questione può essere rinviata per il momento, ma probabilmente non altrettanto a lungo» (punto 177)<sup>21</sup>.

## 6. Ci troviamo, dunque, allo snodo fondamentale.

Nel tentativo di ricostruzione di un ordinamento costituzionale integrato, nell'ottica della tutela multilivello dei diritti che comprende la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e la Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ma anche le leggi fondamentali degli Stati membri, non si può prescindere da un'analisi delle posizioni delle Corti costituzionali nazionali, le uniche, molto spesso, a porre degli argini – in termini di precisi contro-limiti – all'espansione delle competenze sovranazionali, opponendo, tra le altre cose, fermi dinieghi al riconoscimento della natura originale dell'ordinamento giuridico europeo<sup>22</sup>. Per alcuni si tratta più che altro di “patriottismo e rivendicazione di identità costituzionale” motivati dalla necessità di mantenere l'autonomia dei diversi nuclei fondamentali dei due ordinamenti<sup>23</sup>; per altri, invece, di legittima difesa da una invasione di competenze che possa mettere in pericolo l'integrità dei diritti

<sup>20</sup> Il riferimento è a quelle sentenze riguardanti la legislazione antidiscriminatoria, in cui la Corte ha ampliato l'ambito del suo controllo anche ad atti interni degli Stati su materie (la retribuzione), esplicitamente escluse dalla competenza dell'UE. Cfr., ad esempio, Corte di giustizia, *Impact* (Conclusioni dell'Avvocato Generale Kokott del 9 gennaio 2008 e sentenza CGCE del 15 aprile 2008, C268/06) e *Del Cerro Alonso* (sentenza CGCE, 13 settembre 2007, C-307/05). Anche se quella dell'applicazione del principio di non discriminazione è una vicenda eccentrica – e sovente contestata – rispetto all'applicazione (o, meglio, interpretazione uniforme) del diritto sovranazionale. Per riflessioni in argomento cfr., *ex aliis*, B. Caruso, I diritti sociali fondamentali nell'ordinamento costituzionale europeo, in S. Sciarra-B. Caruso (a cura di), *Il lavoro subordinato*, vol. V del Trattato di diritto privato dell'Unione Europea, diretto da G. Ajani e G.A. Benacchio, Torino, 2009, p. 730.

<sup>21</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Sharpston, 30 settembre 2010, C-34/09, *Zambrano*.

<sup>22</sup> Cfr. in questo senso la Corte costituzionale tedesca [*Bundesverfassungsgericht (BVerfG)*] del 30 giugno 2009, su cui, *ex aliis*, cfr. Póiares Maduro, Grasso, *Quale Europa dopo la sentenza della Corte costituzionale tedesca sul Trattato di Lisbona?*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 2009, n. 3, p. 503.

<sup>23</sup> In quanto ispirati a logiche diverse, quella mercantile europea e quella sociale nazionale. Così Caruso, *Costituzione e diritti sociali: lo stato dell'arte*, in questo quaderno.

fondamentali nazionali. Il risultato, in ogni caso, è la riproposizione della teoria dei contro limiti con l'individuazione del contenuto essenziale dei diritti fondamentali da porre come «controlimita immanente, *a priori* e inviolabile rispetto a qualunque operazione di integrazione e di bilanciamento esterno»<sup>24</sup>.

Come giustamente Caruso ha evidenziato nella sua relazione, oggi si pone per la prima volta, urgente, il problema dell'impatto tra il cuore degli ordinamenti nazionali e quello dell'ordinamento sovranazionale, perché "si è arrivati ad un punto cruciale del processo di integrazione".

Ed è per questo motivo che, per garantire un corretto svolgimento della ricerca, si renderà necessario analizzare anche questo specifico aspetto. Il dialogo con i giudici sui diritti sociali e le tecniche di bilanciamento da un punto di vista, però, questa volta strettamente costituzionale sarà, infatti, oggetto di un prossimo incontro di studi organizzato dall'Unità di ricerca di Reggio Calabria coordinata dal prof. Giorgio Fontana<sup>25</sup>.

A quali risultati approderà la ricerca – così come, soprattutto, il processo di integrazione in corso – non è dato saperlo. D'altro canto – per dirla con Abignente – «il nostro non è tempo di certezze: per navigare nell'oceano di incertezza che ci è davanti l'unica certezza forse la possiamo riporre nell'abilità dello skipper. Ed il nostro ruolo è quello di valutare in concreto quell'esercizio di abilità... razionale»<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Ancora Caruso, *Costituzione e diritti sociali*, cit.

<sup>25</sup> Il prossimo incontro a Reggio Calabria si terrà a novembre prossimo.

<sup>26</sup> Abignente, *Fonti, principi, concretizzazione. Spunti di riflessione sul dibattito intorno ai diritti sociali nel sistema comunitario*, in questo quaderno.